

Sostituire l'articolo 9 con i seguenti:

Art. 9
(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: « 319-*bis*, » sono aggiunte le seguenti: «319-*quater*,»;
- b) all'articolo 32-*quinquies*, dopo le parole: «319-*ter*» sono aggiunte le seguenti: «, 319-*quater*, primo comma, »;
- c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 (*Concussione*). – Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
- e) all'articolo 317-*bis*, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-*ter*»;
- f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). – Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
- g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette»;
- h) all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1), nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
 - 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque »;
- i) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:
«Art. 319-*quater* (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;
- l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

- m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
 - 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
- n) all'articolo 322 *bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella rubrica, dopo la parola: «concessione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
 - 2) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono aggiunte le seguenti: « 319-*quater*, secondo comma, »;
- o) all'articolo 322-*ter*, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
- p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;
- q) all'articolo 323-*bis*, dopo la parola: «319, » sono inserite le seguenti: « 319-*quater*,»;
- r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
- «Art. 346-*bis* (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
- La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
- Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
- Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 9-*bis*
(*Modifiche al codice civile*)

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635 (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 9-ter

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono aggiunte le seguenti: « , induzione indebita a dare o promettere utilità»;
 - 2) al comma 3, dopo le parole: «319- ter, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «319- quater»;
 - b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Art. 9-quater

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater»;

Art. 9-quinquies

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: « 319-quater,»;
 - b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: « 319-quater,»;

Art. 9-sexies

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari), » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;
 - b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater»;

Art. 9-septies

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater»;